



**Tribunale Federale**

F.I.Cr.
26/2/19
Prot. N° 1367/TF



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 16 febbraio 2019 alle ore 11.05, presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Scilla Malagoli - componente
- Avv. Carlo Rombolà - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare RAD n. 5/2018 a carico della Sig.ra Maria Paola Maini e del Sig. Lido Rodolfo Guerra della ASD CRONOMETRISTI PAVESI "Fiorenzo Chieppi".

### FATTO E DIRITTO

Il Sostituto Procuratore Federale, con atto del 14/01/2019: - vista la nota in data 2.10.2018 (Prot. N. 6478/RC), con la quale il Segretario Generale F.I.Cr. ha trasmesso alla Procura Federale per il seguito di competenza "*quanto rimesso dal Consiglio di Presidenza relativo alla Manifestazione di enduro denominata 'Memorial Walter Sanbartolomeo' svoltasi il 18 agosto 2018*"; - vista la documentazione ivi allegata, con precipuo riferimento al Rapporto di servizio a firma del D.S.C. Giovanni Tronconi ed ai messaggi di posta elettronica in data 18 e 19 agosto inoltrati dai signori Lido Rodolfo GUERRA e Maria Paola MAINI; - acquisite le schede anagrafiche dei tesserati F.I.Cr. (A.S.D. CRONOMETRISTI PAVESI

“FIORENZO CHIEPPI”) Lido Rodolfo GUERRA e Maria Paola MAINI; - ritualmente emanato l’Atto di Chiusura Indagini e Incolpazione del 5.12.2018 (trasmesso dalla Segreteria il successivo 7.12.2018 e pervenuto agli interessati in data 10 e 20 dicembre 2018), cui non ha fatto seguito alcuna richiesta istruttoria, né il deposito di memorie scritte; premesso che: - l’odierno procedimento trae origine dalla succitata nota in data 2.10.2018 (Prot. N. 6478/RC), con la quale il Segretario Generale F.I.Cr. ha trasmesso all’Ufficio della Procura Generale la documentazione afferente alla Manifestazione di enduro ‘*Memorial Walter Sanbartolomeo*’, svoltasi presso la frazione di Costa Cavalieri nel comune di Fortunago (PV) in data 18.8.2018; - in particolare, dal Rapporto di servizio a firma del D.S.C. Giovanni Tronconi è emerso che la cronometrista tesserata della A.S.D. CRONOMETRISTI PAVESI “FIORENZO CHIEPPI” “*Paola MAINI si è presentata al posto di Rodolfo GUERRA*” e che “*nessuna comunicazione in proposito ... era giunta prima della manifestazione circa questo cambio di designazione*”; - nel corso del carteggio intercorso a mezzo di posta elettronica con la Delegata Provinciale Valentina Bonacossa in data 18-19 agosto 2018, i tesserati Lido Rodolfo GUERRA e Maria Paola MAINI hanno ammesso di aver operato la sostituzione in parola senza averne dato previo avviso all’Organo competente, con la conseguenza che la tesserata Maria Paola MAINI ha effettivamente svolto attività sportiva di cronometraggio senza aver ricevuto il relativo incarico e che il tesserato Lido Rodolfo GUERRA non ha partecipato alla manifestazione per la quale era stato designato; considerato inoltre che: - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale e dell’art. 6.1 dello Statuto Federale i tesserati e gli affiliati sono tenuti all’osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, del Regolamento Organico e di tutte le disposizioni federali e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni. In

particolare, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI i tesserati e gli affiliati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; - l'art. 6.5 dello Statuto F.I.Cr. prevede che *"i tesserati praticano l'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni per cui sono designati"*; - l'art. 15.3 del Reg. Organico stabilisce testualmente che *"è vietato ai Tesserati svolgere attività di cronometraggio, di elaborazione e visualizzazione dei dati, nonché ogni altra attività con queste connessa, in qualsiasi manifestazione sportiva in Italia, senza aver ricevuto l'incarico dall'Organo competente"*; - oltretutto, il cronometrista designato non può abbandonare la manifestazione sportiva, né assentarsi dal campo di gara, senza l'autorizzazione del D.S.C. (art. 15.5 Reg. Organico); - ai sensi dell'art. 2.1 Reg. degli Organi di Giustizia Federale, i Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo e colpa; e ritenuto che: - a fronte degli elementi di fatto e di diritto testé richiamati, la responsabilità disciplinare di Lido Rodolfo GUERRA e Maria Paola MAINI emerge *per tabulas*, avendo entrambi i tesserati confermato che Maria Paola MAINI ha sostituito il cronometrista designato per la Manifestazione di enduro *'Memorial Walter Sanbartolomeo'*, svoltasi nella frazione di Costa Cavalieri nel comune di Fortunago (PV) il data 18.8.2018 (Rodolfo GUERRA), senza darne previo avviso agli Organi competenti e senza ricevere alcun incarico formale; - la condotta posta in essere da Lido Rodolfo GUERRA e da Maria Paola MAINI risulta perseguibile sotto il profilo disciplinare, anche in considerazione del fatto che il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa di settore per la designazione dei cronometristi impedisce l'attivazione della copertura assicurativa in favore del tesserato, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela e responsabilità (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 30.5.2018, n. 31). Tutto ci premesso, considerato e ritenuto, il Sostituto Procuratore Federale deferiva la Sig.ra Maria Paola MAINI e il Sig. Lido Rodolfo GUERRA al Tribunale Federale, con

contestuale richiesta di fissazione di udienza disciplinare.

Con decreto del 22 gennaio 2019, il Presidente fissava l'udienza di discussione del procedimento per il 16 febbraio 2019.

Il decreto di fissazione veniva ritualmente comunicato agli incolpati in data 22 gennaio 2019 a mezzo racc. 1, regolarmente consegnate rispettivamente in data 24 alla Sig.ra Maini e 23 al Sig. Guerra.

In data 11 febbraio 2019, l'A.S.D. Cronometristi Pavesi "Fiorenzo Chieppi" faceva pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia una lettera, a firma dei Sigg. APRILETTI Federico, BALLARINI Maurizio, DOMINIONE Giuseppe, FERRARI Walter, LIBERALI Corrado, PIETRANERA Alessandro, SIMEONI Ernetina e TRONCONI Giovanni, con la quale gli scriventi intendevano dichiarare la loro solidarietà e vicinanza agli incolpati in riferimento al Procedimento disciplinare a loro carico e contestualmente ribadire la loro piena fiducia nei loro confronti.

All'udienza celebratasi il 16 febbraio 2019 era presente il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Matteo Annunziata, mentre non erano presenti gli incolpati.

Prendeva quindi la parola il Sostituto Procuratore Federale che si riportava a quanto contenuto nell'atto di deferimento, illustrando le ragioni poste a fondamento della responsabilità degli incolpati e, valutata la gravità del comportamento posto in essere dalla Sig.ra Maria Paola MAINI e dal Sig. Lido Rodolfo GUERRA, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'inibizione della Sig.ra Maria Paola MAINI e del Sig. Lido Rodolfo GUERRA dal ricoprire cariche associative e federali per la durata di mesi 4.

Il Tribunale si ritirava quindi per deliberare.

\*\*\*\*\*

Il Collegio, esaminata tutta la documentazione acquisita agli atti e visto l'atto di deferimento con il quale il Procuratore ha ritenuto integrata la violazione, da parte del tesserato Sig.ra Maria Paola MAINI, degli artt. 1.1 degli Organi di Giustizia Federale, 6.1 dello Statuto Federale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo

CONI in relazione agli artt. 6.5 dello Statuto Federale e 15.3 del Regolamento Organico della F.I.Cr. e la violazione, da parte del tesserato Sig. Lido Rodolfo GUERRA degli artt. 1.1 degli Organi di Giustizia Federale, 6.1 dello Statuto Federale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione agli artt. 6.5 dello Statuto Federale e 15.3 del Regolamento Organico e 15.5 del Regolamento Organico, ritiene gli stessi responsabili dei fatti contestati, e per l'effetto condanna la Sig.ra Maria Paola MAINI a giorni 120 di inibizione, e il Sig. Lido Rodolfo GUERRA a giorni 90 di inibizione.

Come evidenziato nelle premesse, i Sigg. Maini e Guerra, in occasione della Manifestazione di enduro denominata "Memorial Walter Sanbartolomeo", svoltasi il 18 agosto u.s. presso la frazione di Costa Cavalieri nel comune di Fortunago (PV), si sono resi responsabili di una sostituzione nell'attività di cronometraggio, effettuata senza previa comunicazione agli Organi competenti e senza ricevere alcun incarico formale.

Tale sostituzione era stata rilevata dalla Delegata Provinciale Valentina Bonacossa, la quale aveva provveduto a contattare gli incolpati con email del 18 agosto 2018, emarginando le predette irregolarità.

Alla comunicazione in parola il Sig. Guerra rispondeva il giorno stesso, assumendosi tutte le responsabilità connesse all'episodio e scusandosi per l'accaduto.

La Sig.ra Maini, invece, rispondeva, in tono polemico, con mail del 19 agosto 2018, nella quale dichiarava di non essersi resa conto di aver posto in essere una "cosa tanto grave".

Le opposte reazioni alla comunicazione della Delegata Provinciale tenute degli incolpati denotano una diversa percezione degli stessi rispetto alla loro condotta: mentre il comportamento del Sig. Guerra manifesta una evidente resipiscenza dello stesso in riferimento all'accaduto, la reazione della Sig.ra Maini lascia presumere, al contrario, una mancata consapevolezza della gravità dell'accaduto, inaccettabile per una tesserata che ha ricoperto ruoli direttivi nel corso della sua carriera.

La condotta posta in essere dalla Sig.ra Maini rientra, inoltre, nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 3, del Regolamento Organico, a norma del quale *“è vietato ai Tesserati svolgere attività di cronometraggio, di elaborazione e visualizzazione dei dati, nonché ogni attività con queste connessa, in qualsiasi manifestazione sportiva in Italia, senza aver ricevuto l'incarico dall'Organo competente”*.

Il medesimo articolo non può, invece, trovare applicazione nel caso del Sig. Guerra, il quale, in quanto sostituito, non ha svolto attività di cronometraggio.

Alla luce di tale circostanza, e della diversa condotta tenuta dagli incolpati successivamente ai fatti oggetto del procedimento, come sopra evidenziata, si giustifica il differente trattamento sanzionatorio nei confronti dei Sigg. Maini e Guerra.

A nulla rileva poi, ai fini della valutazione che questo Tribunale è chiamato a svolgere, il fatto che durante la Manifestazione di enduro denominata “Memorial Walter Sanbartolomeo” non si sia verificata alcuna contestazione sull'operato della Sig.ra Maini, né che i consociati degli odierni incolpati, tutti membri dell'A.S.D. Cronometristi Pavese “Fiorenzo Chieppi”, abbiano fatto pervenire una comunicazione con la quale hanno confermato la loro fiducia nei confronti dei Sigg. Maini e Guerra.

Il Collegio ha il dovere di valutare l'episodio di cui alla fattispecie descritta nell'atto di deferimento, dalla quale emergono, con chiarezza, delle responsabilità a carico degli incolpati, i quali hanno, in primo luogo, mancato di rispetto ai ruoli associativi. A ciò si aggiunga la mancata consapevolezza – se non, peggio, la colpevole ignoranza – in capo a entrambi gli incolpati, dei rischi assicurativi connessi alla loro condotta, in considerazione del fatto che il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa di settore per la designazione dei cronometristi impedisce l'attivazione della copertura assicurativa in favore del tesserato, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela e responsabilità, così come evidenziato dalla pronuncia n. 31 della prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, resa il 30


maggio 2018.

**PQM**


il Tribunale, visti gli artt. 1.1 degli Organi di Giustizia Federale, 6.1 dello Statuto Federale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione agli artt. 6.5 dello Statuto Federale e 15.3 del Regolamento Organico e 15.5 del Regolamento Organico, condanna la cronometrista Sig.ra Maria Paola MAINI a giorni 120 di sospensione e il cronometrista Sig. Lido Rodolfo GUERRA a giorni 90 di sospensione.

Si manda alla segreteria affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale  


Avv. Scilla Malagoli



Avv. Carlo Rombola

